

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 255CGF – RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DEL CALC. COSSU ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 273 del 27.4.2010)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso:

- il calciatore Cossu Andrea, tesserato con la società Cagliari, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con due giornate di squalifica “ per avere, al 34° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito un avversario con una manata al volto “.

Il reclamante ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice di prime cure per ottenere la riduzione della squalifica ad una sola gara. A sostegno dei propri motivi di gravame ha dedotto che l’episodio sia avvenuto durante una comune azione di giuoco e non sia stato caratterizzato da violenza e/o alcuna intenzionalità lesiva. Su tale circostanza la Corte sentiva telefonicamente, per ulteriori chiarimenti, l’assistente arbitrale il quale riferiva che il Cossu aveva allontanato un avversario appoggiandogli una mano sul volto, senza esercitare alcuna violenza.

Tanto premesso, la Corte ritiene che il reclamo possa essere accolto.

E’ opinione della Corte, infatti, che non sia ipotizzabile la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti danni fisici e non avverta particolari sensazioni di dolore: in questi ipotesi, fra le quali va ricondotta quella che ci occupa, è ravvisabile la fattispecie della condotta scorretta, per la quale è sanzione congrua la squalifica per un solo turno.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cossu Andrea riduce ad 1 giornata effettiva di gara la squalifica inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CALC. LUISI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/MODENA DEL 26.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Carlo Luisi.

Tale decisione veniva assunta perchè, durante l'incontro Triestina/Modena del 26.4.2010, dopo un contrasto di giuoco, a giuoco fermo, il Luisi colpiva da terra con un calcio alla testa un avversario che giaceva al suolo.

Avverso tale provvedimento il calciatore Carlo Luisi ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 4.5.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Luisi Carlo dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

10) RICORSO DEL SIG. D'ANGELO COSIMO, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

11) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 4., COMMA 1 C.G.S. - – NOTA N. 6168/1064 PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

Con separati ricorsi, tutti ritualmente proposti, la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ed i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo hanno impugnato la decisione della C.D.N. con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata:

(i) ai Sig.ri Lombardi e D'Angelo, la sanzione della inibizione per mesi 2 per non aver depositato entro il termine previsto dalla normativa federale, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2009;

(ii) alla Società, l'ammenda di €20.000,00 per responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

In particolare, i ricorrenti, in primo luogo, sostengono che l'attestazione della Co.Vi.So.C., con la quale la mancata documentazione dei pagamenti in questione era stata comunicata alla Procura Federale, non sarebbe sufficiente a consentire l'apertura del procedimento, in quanto la

predetta comunicazione, perché proveniente dalla segreteria, non avrebbe capacità certificatoria. I ricorrenti assumono, altresì, la lesione del proprio diritto di difesa, non avendo potuto visionare il verbale allegato alla predetta comunicazione della Co.Vi.So.C., nonché la mancanza di responsabilità dei due legali rappresentanti, in virtù del fatto che le rispettive procure non comprenderebbero, tra i vari poteri, anche gli adempimenti esecutivi dei contratti stipulati con i tesserati. Pertanto, i ricorrenti concludono per la riforma della decisione di primo grado e per il proprio proscioglimento.

Alla seduta del 7.5.2009, i tre ricorsi vengono riuniti in un unico procedimento e, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la Salernitana il Sig. Leoni e l'Avv. Prof. Alberto Amatucci, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che la comunicazione inviata alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.C. sia perfettamente idonea a consentire l'apertura del procedimento: ciò detto in quanto l'attestazione in questione contiene tutti gli elementi per comprendere l'oggetto della contestazione e, indipendentemente dall'ufficio dal quale proviene, è stata redatta dalla Co.Vi.So.C. e, quindi, dal soggetto competente per l'accertamento in questione.

Ad ogni modo, né la Società, né i Sig. Lombardi e D'Angelo hanno fornito alcuna prova in merito ai pagamenti in questione ed al deposito della relativa documentazione. Deve, pertanto, necessariamente ritenersi provato che, alla scadenza del termine previsto dalla normativa federale, la Società non aveva ancora provveduto a comunicare agli organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2009. Risulta, quindi, altrettanto accertata la violazione dell'art. 85 lett. a) par. VII N.O.I.F., il quale prevede che la comunicazione dei predetti pagamenti deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura del trimestre.

Quanto, invece, alla responsabilità del Sig. Lombardi e del Sig. D'Angelo, la Corte ritiene che le relative procure, pur non facendo espresso riferimento agli adempimenti esecutivi dei contratti stipulati con i tesserati, attribuiscono ai legali rappresentanti poteri talmente ampi da comprendere anche l'attività oggetto di contestazione. Inoltre, alla responsabilità dei due dirigenti deve necessariamente aggiungersi la responsabilità oggettiva della Società ex art. 4, comma 1, C.G.S.

Infine, conformemente a quanto stabilito dalla decisione impugnata, si rileva l'inammissibilità della richiesta di patteggiamento formulata dai soggetti incolpati, in quanto domanda presentata in via condizionata e gradata.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9), 10) e 11) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Lombardi Antonio, D'Angelo Cosimo e Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, li respinge.

Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 9 agosto 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete